

## Riposi per allattamento concessi al padre anche se la madre è casalinga



Casalinga riconosciuta dal Ministero come una vera e propria lavoratrice.

inserito da: **Administrator**

Pubblicato il: Wed, 13 May 2009 - Letto: 73 volte



Il ministero del Lavoro riconosce al lavoratore padre di poter usufruire dei riposi giornalieri per allattamento, durante il primo anno di vita del bambino, anche se la madre è casalinga. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il Lavoro ammette che la casalinga venga riconosciuta come una vera e propria lavoratrice. Il padre deve poter avere la possibilità di beneficiare dei permessi di cura per il neonato, se la madre non se ne può occupare.

Il ministero del Lavoro riconosce al lavoratore padre di poter usufruire dei riposi giornalieri per allattamento, durante il primo anno di vita del bambino, anche se la madre è casalinga. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il Lavoro ammette che la casalinga venga riconosciuta come una vera e propria lavoratrice. Il padre deve poter avere la possibilità di beneficiare dei permessi di cura per il neonato, se la madre non se ne può occupare.

### **MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Lettera circolare 12 maggio 2009, n. 8494**

Art. 40, lettera c del D. Lgs 151/01 - riposi giornalieri del padre.

Pervengono a questa Amministrazione richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere al lavoratore padre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto ai congedi di cui all'art. 40, D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, anche nei casi in cui l'altro genitore svolga attività di lavoro casalingo, in relazione alle quali, le scriventi Direzioni generali ritengono opportuno fornire le seguenti indicazioni.

In ordine ai presupposti di legge per il riconoscimento dei suddetti congedi, con particolare riferimento alle lettere b) e c) dell'art. 40 cit. ("in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga"; "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente"), un primo orientamento dell'Inps aveva stabilito che "per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico

dell'Istituto o di altro Ente previdenziale" (cfr. circolare Inps n. 95 bis del 6 settembre 2006).

Nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, è risultato prevalente un diverso indirizzo, favorevole a ricomprendere nella fattispecie di "madre non lavoratrice dipendente" la lavoratrice casalinga, sul duplice presupposto che la nozione di lavoratore assume significati diversi secondo i differenti ambiti ordinamentali e che, nell'interpretazione della disposizione in esame, occorre fare riferimento al significato assunto nelle materie pubblicistiche, risultando decisiva, a tale fine, la considerazione che trattasi di una normativa "rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'art. 31 della Costituzione" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4293 del 9 settembre 2008, che rigetta l'impugnazione della conforme decisione del Tar Toscana).

Nel considerare, inoltre, che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice, la citata sentenza conclude in senso favorevole alla soluzione interpretativa che meglio consente di valorizzare la *ratio* predetta, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del neonato in tutti i casi in cui la madre, che non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente, sia, comunque, impegnata in attività che necessariamente possono distoglierla dalla cura del neonato.

Contribuendo al consolidamento del citato indirizzo, la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di una pronuncia concernente la risarcibilità del danno da perdita della capacità di lavoro, ha espressamente affermato che in numerosi ambiti ordinamentali la casalinga è considerata come lavoratrice, tale interpretazione risultando aderente alla *ratio legis* di garantire al lavoratore la cura del neonato in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall'assolvimento di tale compito (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005).

Alla luce delle esposte considerazioni e degli indirizzi giurisprudenziali citati, si ritiene di poter concludere in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall'art. 40, lett. c, D.Lgs. n. 151/2001, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.

## **[1] RIFERIMENTI NORMATIVI**

**GIURISPRUDENZA:** (1) consiglio di stato - decisione 09 settembre 2008, n. 4293; (2) corte di cassazione - sentenza 20 ottobre 2005, n. 20324;

**LEGISLAZIONE:** (1) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (t.u. maternità e paternità);

**PRASSI:** (1) inps - circolare 06 settembre 2006, n. 95/bis;

**CODICI:** (1) costituzione art. 31;